

EDIL SAMAR srl

sede legale:

Rue des Forges, 5; 11013 Courmayeur (AO) - Italia

Capitale Sociale € 98.000 interamente versato

C.F - P.I. 07933450012

tel. 338.5001011 - PEC: edilsamarsrl@pec.it

Spett.

Ministero della transizione ecologica

Dir. Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS)
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
[ID_VIP: 6050]

PEC: cress@pec.minambiente.it

c.a. dott.sa Claudia Pieri

Spett.

Ministero della transizione ecologica

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

PEC: ctva@pec.minambiente.it

Courmayeur, 17/06/2021

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA – ID_VIP [6050]
Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO). Osservazioni e richiesta di incontro.**

In riferimento alla procedura in oggetto,

stante la potenziale complessità di inquadrare un iter autorizzativo di durata pluridecennale, siamo a chiedere alla spett.bile Commissione Tecnica la possibilità di organizzare un incontro, nelle modalità che riterrà opportune, al fine di illustrare quanto richiesto e le analisi eseguite.

Si coglie altresì l'occasione della presente per fornire una risposta sintetica alle osservazioni del Ministero della Cultura trasmesse con nota prot. 19260 del 07.06.2021.

In attesa di vostro gradito riscontro si porgono cordiali saluti.

Riferimenti per contatti:

Ing. Paolo Pozzi

Telefono: 333.7131251

E-mail: edilsamarsrl@gmail.com

EDILSAMAR S.R.L.
Rue des Forges 5
11013 Courmayeur (AO)
P.I. e CF: 07933450012

EDIL SAMAR SRL
L'Amministratore Unico
(Stefano De Benedetti)



EDIL SAMAR srl

sede legale:

Rue des Forges, 5; 11013 Courmayeur (AO) - Italia

Capitale Sociale € 98.000 interamente versato

C.F - P.I. 07933450012

tel. 338.5001011 - PEC: edilsamarsrl@pec.it

Osservazioni alla nota del Ministero della Cultura trasmesse con nota prot. 19260 del 07.06.2021.

Prima di fornire le puntuali osservazioni al parere del Ministero della Cultura, occorre preliminarmente ribadire che:

- ✓ il progetto di ricostruzione della traversa Ex Cima con annessa centrale idroelettrica è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale ed il Ministero dell'Ambiente ha espresso parere positivo al progetto mediante il DEC/DSA/2005/01432 in data 29/12/2005;
- ✓ la Valutazione d'Impatto Ambientale positiva risulta tuttora valida ed efficace in quanto rilasciata precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, non riportando nel provvedimento alcuna data di scadenza;
- ✓ in data 21/03/2013 è stato avviato il procedimento di Autorizzazione Unica, tutt'ora in corso e prossimo alla conclusione. A tal proposito occorre osservare che quando è aperta una conferenza dei servizi, l'art 14 quater ultimo comma della L.241/90 prevede: **"4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"**. Si ritiene pertanto che l'Amministrazione dovrebbe considerare valido sino al termine del procedimento anche il provvedimento di VIA del 29/12/2005 e i relativi pareri espressi.

Detto ciò nel seguito si procederà a fornire alcune puntualizzazioni a quanto scritto dal Ministero della Cultura nel proprio parere del 07/06/2021.

Analisi degli impatti in fase di cantiere

Il Ministero della Cultura, nella nota prot. 19260 del 07/06/2021, pag. 14, osserva che: *"nello Studio Preliminare Ambientale, il proponente al paragrafo 4.7.1.1. "Analisi degli impatti in fase di cantiere" accenna alle attività di demolizione previste, senza tuttavia far alcuno specifico riferimento alle modalità di demolizione delle opere preesistenti [...], anche al fine di consentire una valutazione complessiva degli impatti significativi e negativi delle opere di demolizione sul contesto ambientale e paesaggistico interessato"*.

Osservazione Edil Samar:

- ❖ la demolizione della struttura di derivazione relitta, presente in alveo e nelle aree limitrofe è già stata compiutamente valutata in sede di VIA 2005 prima e di Autorizzazione Unica 2013 dopo in quanto propedeutica alla realizzazione dell'intervento stesso.

La realizzazione delle opere in variante, allo stesso modo di quelle già approvate con DEC/DSA/2005/01432 in data 29/12/2005 prevedono infatti la demolizione dei manufatti relitti della derivazione "Ex Cima" e la ricostruzione nelle medesime aree di nuovo impianto: allo stato attuale le varianti proposte non modificano quanto già approvato. Si sottolinea inoltre che, come descritto compiutamente nello SPA, le aree interessate dalle opere non hanno subito variazioni dello stato del contesto ambientale e paesaggistico interessato rispetto a quanto approvato.

EDIL SAMAR srl

sede legale:

Rue des Forges, 5; 11013 Courmayeur (AO) - Italia

Capitale Sociale € 98.000 interamente versato

C.F - P.I. 07933450012

tel. 338.5001011 - PEC: edilsamarsrl@pec.it

Ai sensi dell'art. 4, comma 6 bis del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (comma aggiunto dall'art. 56, comma 1, lettera a "*Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivati*") della legge n. 120 del 2020) l'oggetto della procedura richiesta è la verifica della compatibilità ambientale delle varianti proposte, ritenute altresì altamente migliorative rispetto allo stato della progettazione autorizzata mediante il DEC/DSA/2005/01432 in data 29/12/2005, tuttora valido ed efficace.

Detto comma stabilisce infatti che:

- ✓ "[...] *Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto*".

Valutazione dell'interesse archeologico

Alla luce di quanto espresso, risulta non fondato quanto evidenziato dal Ministero della Cultura a pag. 9, nello specifico: "*Stanti le varianti progettuali proposte nell'ambito del presente procedimento rispetto al progetto originario, che comportano tra gli altri interventi lo spostamento delle opere sulla sponda sinistra orografica della Dora Baltea, la Soprintendenza [...] ritiene opportuno segnalare che la Valutazione di rischio archeologico proposta nel 2013 [...] possa mutare e, di conseguenza anche la valutazione di competenza formulate nella nota prot. n 1596 del 21/02/2014 dell'allora Soprintendenza per I beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie*".

Osservazione Edil Samar:

Le opere oggetto di variante modificano la conformazione delle opere di derivazione senza tuttavia interessare aree differenti rispetto a quanto previsto e approvato con DEC/DSA/2005/01432 in data 29/12/2005.

- ❖ L'edificio di centrale proposto in sede di modifica insiste completamente su opere già valutate in sede di parere prot. n 1596 del 21/02/2014. Sebbene specchiato nella posizione rispetto alle sponde del fiume Dora Baltea l'edificio di centrale proposto nella nuova conformazione insiste completamente sul sedime dello sfioratore Creager e sul sedime del muro di ammorsamento spondale previsto e approvato con DEC/DSA/2005/01432 in data 29/12/2005.

Considerato il fatto che le aree interessate dai lavori sono le medesime dell'intervento oggetto di valutazione mediante Verifica preventiva di interesse archeologico realizzata dagli scriventi nel 2013 (speculari nella conformazione dei manufatti, ma insistenti nelle medesime aree e con ingombri minori) valutata positivamente con parere prot. n 1596 del 21/02/2014 e alla luce di quanto evidenziato dal Ministero della Cultura a pag. 7, nello specifico: "*la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento è rimasta invariata rispetto a quanto già valutato con il Dec. Via 1432 del 2005 e verificato che l'intervento in progetto qui oggetto di valutazione non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria*" permanga il medesimo grado di rischio sul fattore archeologico già valutato e approvato in precedenza.

EDIL SAMAR srl

sede legale:

Rue des Forges, 5; 11013 Courmayeur (AO) - Italia

Capitale Sociale € 98.000 interamente versato

C.F - P.I. 07933450012

tel. 338.5001011 - PEC: edilsamarsrl@pec.it

Valutazione dell'interferenza paesaggistica

Il Ministero della Cultura ritiene che l'intervento in progetto debba essere valutato anche in rapporto al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

premessi che:

- ✓ le opere in variante, come descritto nello SPA, sono da ritenersi non sostanziali secondo quanto disposto all'art. 56, comma 1 della Legge n. 120 del 2020: *"lettera B) non sono da ritenere varianti sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. [...] Lettera d) gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: [...] d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento"*;
- ✓ la compatibilità dell'intervento originario ai dettami del subentrato Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, è stata confermata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. 16475-34.10.09/125 del 08/10/2018 in sede di AU come da estratto seguente *"Considerato che il proponente, con nota in data 7,8.2018 ha ottenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pronuncio positivo di verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 2 e 3 di cui al decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/1432 del 29.12.[2005]; Considerato che la scrivente Soprintendenza si era già espresso ripetutamente in sede di conferenza dei servizi ed anche a seguito di incontri tecnici con i proponenti l'iniziativa; Esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e le relazioni pervenute; Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, ritiene che le soluzioni progettuali adottate soddisfino le prescrizioni contenute nei precedenti pareri espressi dalla Scrivente, Sarà cura del proponente l'iniziativa [di] sottoporre alla Scrivente medesimo opportune campionature in corso d'opera offerenti le varie soluzioni di finiture previste onde poter esprimere parere di competenza in merito"*;
- ✓ considerato che le varianti proposte non interessano aree differenti rispetto a quanto autorizzato, riproponendo di fatto una versione speculare rispetto alle sponde della Dora Baltea, mantenendo le soluzioni progettuali e stilistiche già approvate e come espresso dalla stessa Soprintendenza a pag. 15 *"nonostante siano state apportate modifiche in termini dimensionali delle parti costituenti l'opera oggetto di valutazione"*, di fatto apportando un miglioramento rispetto a quanto già approvato dalla stessa;
- ✓ il quadro conoscitivo delle componenti paesaggistiche rispetto alle varianti proposte è stato compiutamente descritto nello SPA e nei relativi elaborati grafici, integrando negli stessi i contenuti specifici di una Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, comprese di foto simulazioni di dettaglio (riportate a pag. 91), definizione degli interventi compensativi e mitigativi realizzati in ottemperanza alle disposizioni del P.P.R. vigente;
- ✓ i benefici in termini di inserimento paesaggistico delle varianti proposte sono evidenti (riduzione delle modifiche arginali, riduzione degli scavi, riduzione delle aree verdi interessate dalle opere, riduzione dell'ingombro dei manufatti etc.) come descritto compiutamente in sede di SPA a cui si rimanda per i dettagli. Alla luce di quanto descritto la compatibilità dell'intervento originario prima e delle varianti proposte successivamente non può essere messa in discussione, e pertanto non risulta fondato

EDIL SAMAR srl

sede legale:

Rue des Forges, 5; 11013 Courmayeur (AO) - Italia

Capitale Sociale € 98.000 interamente versato

C.F - P.I. 07933450012

tel. 338.5001011 - PEC: edilsamarsrl@pec.it

quanto evidenziato dal Ministero della Cultura a pag. 15, nello specifico: *“l’opera di cui trattassi, costituisce, comunque un intervento di forte impatto paesaggistico, stante il contesto di riferimento in cui si inserisce e le proprie caratteristiche, già solo per la stessa tipologia di opera”*.

Si evidenzia infatti che la compatibilità delle opere alle norme paesaggistiche è stata più volte ribadita all’interno di un iter progettuale di durata pluridecennale, tramite pareri positivi espressi quali il DEC/DSA/2005/01432 in data 29/12/2005 il DVADEC-143 del 27 marzo 2018 e il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino) prot. n. 16475-34.10.09/125.

Valutazione delle mitigazioni e compensazioni forestali.

Alla luce di quanto espresso dal Ministero della Cultura a pag. 16, nello specifico: *“il Proponente ha stimato la superficie boscata oggetto di trasformazione pari a “81625.433 [...] metri quadri, provvedendo a formulare una stima economica della compensazione, senza tuttavia prevedere opzioni alternative di compensazione, che avrebbero potuto riguardare il ripristino/ e/o la riqualificazione di ulteriori aree anche prossime a quelle di intervento”*.

Osservazione Edil Samar:

Come descritto a pag. 130 dello SPA si ribadisce che, alla luce delle modificazioni normative intercorse, a fronte di un’occupazione in fase di cantiere di circa 91.000 m² di aree verdi differentemente censite (rispetto ai 120.000 m² delle opere già autorizzate con DEC/DSA/2005/01432):

- ✓ 50.400 m² saranno rinaturalizzati tramite interventi di recupero vegetale e nuove piantumazioni di aree prossime a quelle dell’intervento, come descritto nel Progetto di recupero ambientale;
- ✓ 81.625 m² saranno ulteriormente compensati in via monetaria come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 4-3018 e descritto nella Relazione Forestale.

In termini di superfici equivalenti la somma delle misure compensative e mitigative previste in questa sede risulta circa +10% maggiore rispetto a quanto definito in sede di VIA. La scelta, condivisa e concordata con il comune di Ivrea è legata alla necessità di minimizzare l’eventuale seguito a procedure di esproprio necessarie per il reperimento delle aree oggetto di precedente riqualificazione, attualmente non nelle disponibilità né di Edil Samar né del comune di Ivrea.

Conclusioni

Le Osservazioni riportate in via sintetica in precedenza permettono di puntualizzare la non sussistenza di impatti significativi negativi delle varianti proposte sul fattore ambientale del patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti I e II del D.Lgs. 42/2004, rispetto a quanto già autorizzato per la soluzione progettuale originale.

Al fine di non aggravare ulteriormente il presente procedimento si suggerisce di demandare gli aspetti di compatibilità paesaggistica alla fase di Autorizzazione Unica, attualmente sospesa in attesa della conclusione della Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. demandando alla stessa eventuali prescrizioni.